

Messaggio

numero data Dipartimento

7056 11 marzo 2015 SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

INDICE

INTF	RODUZIONE	2
1.	ORGANI D'ESECUZIONE	2
2.	CONDIZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA	3
3.	FINANZIAMENTO	3
4.	RELAZIONI E CONSEGUENZE	3
4.1	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario	3
4.2	Conseguenze di natura finanziaria	3
4.2.1	1 Spesa per le indennità di adozione	3
4.2.2	2 Aliquota contributiva	4
4.2.2	2.1 Determinazione	. 4
4.2.2		
4.3	Conseguenze a livello di enti locali	4
4.4	Compatibilità con le altre leggi cantonali e federali	4
4.5	Conseguenze secondo il diritto europeo	4
5.	ATTI PARLAMENTARI	5
6.	EVOLUZIONE A LIVELLO FEDERALE	5
6.1	Iniziative per l'introduzione delle indennità di adozione	5
6.2	Aumento delle aliquote per il finanziamento delle indennità secondo la LIPG	5
7.	ENTRATA IN VIGORE	5
8.	COMMENTO DEGLI ARTICOLI	6
α	CONCLUSIONI	a

Signor Presidente, Signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio la nuova legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione.

INTRODUZIONE

Per congedi in caso di adozione la legislazione federale non prevede per il momento il riconosci-mento di alcuna indennità. La legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952¹ concede tuttavia ai Cantoni giusta l'art. 16*h* LIPG la facoltà di prevedere un'indennità di adozione e di prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

In data 23 settembre 2013 la deputata Michela Delcò Petralli e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare in forma generica volta alla "Promulgazione di una legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG): congedo adozione di 14 settimane anche in Ticino".

L'accoglimento dell'iniziativa è stato proposto favorevolmente dalla Commissione della gestione e delle finanze che ha posto il vincolo di prevedere una fonte di finanziamento contributiva in modo che "l'introduzione di un congedo di adozione non avrà conseguenze sui conti dello Stato e, tenuto conto del numero di adozioni, l'incidenza sui datori di lavoro sarà irrisoria". In data 23 settembre 2014, dopo le deliberazioni, il Gran Consiglio ha accolto l'iniziativa parlamentare.

Il Consiglio di Stato presenta pertanto il messaggio d'attuazione dell'iniziativa parlamentare, con annesso disegno di legge. Considerata l'esigua entità delle indennità da versare, l'aliquota contributiva necessaria a coprire le relative spese sarà bassa.

1. ORGANI D'ESECUZIONE

La LIPG lascia ai Cantoni di definire gli aspetti organizzativi sui quali né gli iniziativisti né la Commissione della gestione e delle finanze e neppure il Parlamento si sono pronunciati.

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari sarà l'organo incaricato della determinazione e dell'erogazione delle indennità d'adozione (parte relativa alle prestazioni). Con le casse di compensazione per gli assegni familiari professionali, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari avrà il compito di prelevare i contributi necessari al finanziamento e all'esecuzione della nuova prestazione sociale cantonale.

.

¹ RS 834.1.

2. CONDIZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA

Le indennità cantonali per perdita di guadagno in caso di adozione, di seguito denominate "indennità di adozione", si rifanno materialmente, per quanto possibile e per quanto riguarda il riconoscimento del diritto, alla LIPG in materia di indennità in caso di maternità².

Gli aventi diritto alle indennità di adozione sono pertanto persone che svolgono un'attività lucrativa a titolo dipendente giusta l'art. 10 LPGA o indipendente secondo l'art. 12 LPGA.

Le particolarità sono evidenziate nel commento ai singoli articoli. Si sottolinea sin d'ora come, differentemente dalle indennità in caso di maternità, queste nuove prestazioni cantonali siano di natura sussidiaria rispetto a quelle di rango federale e meglio come non siano riconosciute qualora vi sia un precedente diritto ad altre indennità per perdita di guadagno.

Riguardo alla procedura, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si determina sul diritto alle indennità di adozione tramite procedura semplificata come previsto dalla LIPG. In caso di contestazione e su richiesta, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari emana una decisione formale contro la quale può essere interposto reclamo e, in seguito, avverso la decisione su reclamo, ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Si applicano gli stessi termini e condizioni previsti dalla LIPG e, trovando applicazione la LPGA, anche di quest'ultima normativa.

3. FINANZIAMENTO

Per espressa volontà del Parlamento la fonte di finanziamento deve essere di tipo contributivo.

Sono tenuti a versare contributi per il finanziamento dell'indennità di adozione i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo e gli indipendenti.

I contributi riscossi per il finanziamento delle indennità di adozione dovranno confluire in un Fondo cantonale indipendente al quale applicare regole proprie di gestione e di sorveglianza. A tale fondo saranno accreditate tutte le entrate e addebitate le prestazioni e le spese amministrative sostenute per la gestione e l'amministrazione dell'indennità e del Fondo medesimo, a norma della legge qui in oggetto.

4. RELAZIONI E CONSEGUENZE

4.1 Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La proposta non è contemplata dalle linee direttive e dal piano finanziario.

4.2 Conseguenze di natura finanziaria

4.2.1 Spesa per le indennità di adozione

L'indennità di adozione ammonta all'80 per cento del reddito lordo medio conseguito prima dell'accoglimento del minore a casa, ma al massimo a CHF 196 al giorno, ed è versata durante al massimo 98 giorni, vale a dire 14 settimane.

3

² Cfr. in particolare da art. 16b ad art. 16h LIPG.

Tenuto conto del numero annuo delle adozioni (mediamente ca. 40), la spesa per le indennità di adozione si aggirerà tra CHF 0.5 mio. e CHF 0.8 mio.

Considerato come la spesa legata alla prestazione e gli oneri amministrativi siano finanziati su base contributiva rispettivamente grazie al Fondo, l'attuazione della nuova legge non comporterà alcun aumento di spesa per il Cantone.

4.2.2 Aliquota contributiva

4.2.2.1 Determinazione

L'aliquota contributiva si determina raffrontando il costo totale legato alla copertura degli oneri (indennità, spese amministrative e riserva di fluttuazione) con le masse salariali dei datori di lavoro e le masse reddituali degli indipendenti e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Sulla base dei dati disponibili al 31 dicembre 2014, da tale raffronto si stima un'aliquota pari allo 0.01% per ognuna delle tre categorie indicate.

4.2.2.2 Prelievo

Per il prelevamento del contributo si applicherà il consolidato modello in uso da anni per l'assegno familiare integrativo (AFI). Si potrà in questo modo usufruire della collaudata organizzazione, rappresentata dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e dalle casse di compensazione per gli assegni familiari professionali, per riscuotere il contributo necessario a finanziare l'indennità di adozione. In pratica, l'attuale aliquota dello 0.15% prelevata per l'AFI secondo l'art. 73 Laf potrà essere incrementata dello 0.01%.

4.3 Conseguenze a livello di enti locali

La proposta non ha conseguenze pratiche per gli enti locali.

4.4 Compatibilità con le altre leggi cantonali e federali

La proposta è compatibile con le altre leggi cantonali e federali, in particolare con gli articoli 16h LIPG e 17 cpv. 2 lett. I) della legge federale sugli assegni familiari (LAFam)³.

4.5 Consequenze secondo il diritto europeo

La proposta non ha conseguenze secondo il diritto europeo. In particolare, essa è compatibile con l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)⁴ e con la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiarazioni)⁵.

³ RS 836.2.

⁴ RS 0.142.112.681.

⁵ RS 0.632.31.

5. ATTI PARLAMENTARI

Con questo messaggio è evasa l'iniziativa parlamentare presentata in forma generica dalla deputata Michela Delcò Petralli e cofirmatari in data 23 settembre 2013 intesa alla "Promulgazione di una legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG): congedo adozione di 14 settimane anche in Ticino".

EVOLUZIONE A LIVELLO FEDERALE 6.

Iniziative per l'introduzione delle indennità di adozione 6.1

Il disciplinamento a livello federale delle indennità di adozione è un tema che è stato affrontato a più riprese ed è attualmente oggetto di due iniziative, una cantonale e l'altra parlamentare.

Riguardo a quest'ultima iniziativa, che è stata depositata il 12 dicembre 2013 dal deputato in Consiglio Nazionale Marco Romano⁶, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale ha deciso recentemente e meglio il 21 gennaio 2015 di darvi seguito'.

È quindi lecito attendersi un progetto legislativo a breve termine. In ragione della forza derogatoria del diritto federale, la legge cantonale che accorda l'indennità di adozione dovrà essere adeguata o addirittura abrogata. È pertanto opportuno considerare anche gli sviluppi in sede federale.

Quanto all'iniziativa cantonale, che è stata depositata dal Canton Neuchâtel il 9 aprile 2014⁸ e non è ancora stata trattata, è consequentemente prevedibile il medesimo esito.

6.2 Aumento delle aliquote per il finanziamento delle indennità secondo la LIPG

Si evidenzia che, a livello federale, è in corso di valutazione un aumento delle aliquote a carico dei salariati per il finanziamento delle indennità federali previste dalla LIPG⁹.

7. **ENTRATA IN VIGORE**

Si propone di attribuire al Consiglio di Stato la competenza di stabilire la data di entrata in vigore.

⁶ Numero dell'affare: 13.478.

⁷ Cfr. Comunicato stampa del 23 gennaio 2015 "Par 14 voix contre 10 et 1 abstention, la commission a donné suite à l'iv. pa. Romano "Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant" (13.478 n). A ses yeux, il est judicieux que les parents qui adoptent un enfant aient droit à un congé payé d'une durée limitée, qui permettrait aux deux parties de s'apprivoiser l'une l'autre et de tisser des liens familiaux". Numero dell'affare: 14.309.

⁹ Cfr. capitolo 2.1.3.6.1. a pag. 54 del Rapporto esplicativo del 20 novembre 2013 relativo alla Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

8. COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Le disposizioni sono oggetto di commento solo dove necessario.

Articolo 1

Un'indennità di adozione può essere versata solo in osservanza di quanto disposto in materia di adozione in special modo nel Codice civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907¹⁰, nella legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) del 22 giugno 2001¹¹, nell'ordinanza sull'adozione (OAdoz) del 29 giugno 2011¹², nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987¹³, nella legge federale sugli stranieri (LStr)¹⁴ e nel regolamento concernente l'accoglienza di adottandi dell'8 ottobre 2013¹⁵. Si fa particolare riferimento alla necessaria autorizzazione da parte della competente autorità ad accogliere il minore a casa.

Articolo 3

L'erogazione dell'indennità cantonale d'adozione è applicata dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale).

Alla Cassa cantonale compete quindi la determinazione del diritto e il pagamento dell'indennità d'adozione.

Per contro, il prelievo dei contributi per il finanziamento delle indennità di adozione compete alle casse di compensazione per gli assegni familiari per i rispettivi affiliati soggetti all'obbligo contributivo (cfr. art. 19).

Articolo 5

In analogia con le indennità in caso di maternità, hanno diritto all'indennità di adozione solo le persone che fino all'accoglimento a casa del minore hanno svolto un'attività lucrativa.

Non è necessario che la persona riprenda il lavoro dopo il periodo di diritto.

La persona è assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS se è domiciliata in Svizzera o vi esercita un'attività lucrativa.

I cinque mesi di attività lucrativa possono essere svolti in qualsiasi momento durante i nove mesi. Sono quindi possibili interruzioni o anche un cambiamento del datore di lavoro. Il tasso di occupazione non ha alcuna importanza.

Articolo 8

Analogamente a quanto avviene in caso di nascita multipla, per lo stesso periodo è possibile riconoscere una sola indennità.

¹¹ RS 211.221.31.

¹⁰ RS 210.

¹² RS 211.221.36.

¹³ RS 291.

¹⁴ RS 142.20.

¹⁵ RL 4.1.2.2.2.

Articolo 9

L'indennità di adozione è versata a partire dal giorno dell'accoglimento a casa del minore e durante al massimo 98 giorni, vale a dire 14 settimane. Vengono versate 7 indennità giornaliere alla settimana. Per il periodo anteriore non vi è alcun diritto all'indennità di adozione.

Analogamente alle indennità in caso di maternità, il diritto all'indennità di adozione si estingue in ogni caso non appena l'avente diritto riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal tasso e dalla durata di occupazione.

Articoli 10 e 11

L'indennità di adozione ammonta all'80 per cento del reddito lordo medio conseguito prima dell'accoglimento del minore a casa, ma al massimo a CHF 196 al giorno.

L'indennità giornaliera massima è versata alla persona salariata che consegue un reddito medio mensile di almeno CHF 7'350 (CHF 7'350 x 0.8:30 giorni = CHF 196 al giorno) o al lavoratore indipendente che fa stato di un reddito annuo di almeno CHF 88'200 (CHF 88'200 x 0.8:360 giorni = CHF 196 al giorno).

Esempi di calcolo

- Lavoratore salariato

Prima dell'accoglimento del minore, percepiva un salario medio di CHF 5'400 al mese. L'indennità di adozione ammonta quindi a CHF 144 al giorno (CHF 5'400 : 30 giorni x 0,8 = CHF 144 al giorno).

- Lavoratore indipendente

L'indennità di adozione è calcolata sulla base del reddito annuo determinante per l'ultimo contributo AVS fissato prima dell'accoglimento del minore, convertito in un importo giornaliero. Il reddito annuo (nel caso CHF 45'000) è diviso per 360 giorni e moltiplicato per 0,8. L'indennità di adozione è quindi di CHF 100 al giorno (CHF 45'000 : 360 giorni x 0.8 = CHF 100 al giorno).

Articolo 12

Finché vengono versate indennità giornaliere di un'assicurazione sociale o privata calcolate sulla base del guadagno conseguito, non vi è alcun diritto al versamento di un'indennità di adozione.

Articolo 13

Il versamento dell'indennità di adozione non avviene automaticamente, ma deve essere richiesto esplicitamente presso la Cassa cantonale. Uno specifico modulo di richiesta sarà messo a disposizione degli interessati.

La richiesta può essere presentata solo dopo l'accoglimento a casa, in quanto per poter versare l'indennità di adozione la Cassa cantonale deve essere a conoscenza della data esatta in cui il minore condivide l'abitazione in Ticino dell'avente diritto.

Se la persona svolge un'attività dipendente, la richiesta deve essere inoltrata al datore di lavoro, che la trasmette alla Cassa cantonale una volta effettuate le attestazioni di sua competenza. Se la persona esercita un'attività indipendente, la richiesta va presentata alla Cassa cantonale.

Analogamente alle indennità in caso di maternità, il diritto all'indennità di adozione può essere esercitato dal datore di lavoro, se l'avente diritto non ha fatto valere il proprio diritto all'indennità ed egli continua a versare il salario.

Articolo 15

Se, durante un congedo dal lavoro, la persona continua a percepire il salario, l'indennità di adozione è versata al datore di lavoro. Negli altri casi, è versata direttamente all'avente diritto. Analogamente al salario, l'indennità di adozione è versata alla fine del mese.

Articolo 16

I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione istituito per le indennità di adozione. Tale Fondo rimborsa il contributo del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il conteggio dei contributi, si applicano per analogia gli articoli da 37 a 39 OIPG.

Articolo 19

Tenuti a finanziare l'indennità di adozione sono gli indipendenti, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo e i datori di lavoro.

Ai fini del prelievo, le aliquote contributive per il finanziamento dell'assegno familiare integrativo (AFI), fissate dall'art. 73 Laf, possono essere aumentate a dipendenza di quelle che il Consiglio di Stato stabilisce per le indennità di adozione giusta l'art. 20.

I contributi sono quindi giocoforza fissati e riscossi dalle casse di compensazione per gli assegni familiari come per gli AFI. Pertanto, per la procedura di fissazione, riscossione e incasso dei contributi è applicabile la legislazione sull'AVS (in particolare, l'art. 64 LAVS e gli artt. 117-126 OAVS; l'art. 14 LAVS e gli artt. 34-43 OAVS, nonché le direttive federali d'esecuzione). Per la procedura di esecuzione si rinvia alla LEF.

Articolo 20

L'aliquota contributiva è determinata in considerazione della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell'alimentazione della riserva di fluttuazione.

Articolo 23

Una parte del contributo riscosso presso gli assicurati deve alimentare la riserva di fluttuazione; il Consiglio di Stato è chiamato a determinare l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

9. CONCLUSIONI

Osservato quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad accogliere le proposte contenute nel presente messaggio

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

II Presidente, M. Bertoli II Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 e in particolare l'art. 16h LIPG nonché la relativa ordinanza (OIPG);
- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7056 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo primo - Disposizioni generali

<u>Art. 1</u>

A. Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina il diritto all'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione effettuata in conformità alla normativa federale e cantonale in materia.

<u>Art. 2</u>

B. Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. genitore: futuro genitore adottivo o genitore adottivo;
- b. minore: adottando o figlio adottivo al di sotto dei 18 anni.

Art. 3

C. Organi d'esecuzione

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell'indennità d'adozione.

²Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell'indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.

Art. 4

D. Vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

Capitolo secondo - Indennità in caso di adozione

Art. 5

A. Aventi dirittoI. Condizioni generali

¹Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che interrompe la propria attività lucrativa per accogliere un minore a casa e che:

- a. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946 durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento del minore a casa;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c. al momento dell'accoglimento del minore a casa:
 - è un salariato ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
 - 2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o
 - 3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

²Le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 concernenti il computo di periodi d'assicurazione all'estero e il computo di periodi di attività lucrativa all'estero si applicano per analogia.

³In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all'indennità.

Art. 6

II. Adozione del figlio del coniuge

Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione del figlio del coniuge.

Art. 7

III. Adozione di una persona maggiorenne

Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione di una persona maggiorenne.

<u>Art.</u> 8

B. Divieto di cumulare le indennità

In caso di adozione di più figli simultaneamente o nello stesso periodo di diritto, è riconosciuta una sola indennità.

<u>Art. 9</u>

C. Inizio ed estinzione del diritto

¹Il diritto all'indennità inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa.

²Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:

- a. l'avente diritto riprende la sua attività lavorativa, indipendentemente dal grado di occupazione, lascia il Cantone Ticino o muore;
- b. il minore raggiunge la maggiore età, lascia l'abitazione dell'avente diritto o muore.

Art. 10

D. Importo e calcolo dell'indennità

¹L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera.

²L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito sono applicabili per analogia le disposizioni della LIPG per il calcolo dell'indennità in caso di maternità.

Art. 11

E. Importo massimo

¹L'indennità di adozione ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

²L'indennità di adozione è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

Art. 12

F. Sussidiarietà dell'indennità di adozione

¹Il diritto all'indennità di adozione è escluso quando vi è un diritto a un'indennità giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:

- a. la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
- b. legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
- c. legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
- d. legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
- e. legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982.

²Il diritto all'indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di un contratto d'assicurazione ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA).

Capitolo terzo - Procedura

Art. 13

A. Esercizio del diritto

¹L'avente diritto fa valere l'indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.

²Chi pretende un'indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.

³Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l'obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.

Art. 14

B. Fissazione dell'indennità

L'indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione.

Art. 15

C. Pagamento dell'indennità

¹L'indennità è pagata all'avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.

Art. 16

D. Contributi alle assicurazioni sociali

¹Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente legge;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

²Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.

Art. 17

E. Prescrizione

Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l'estinzione del diritto di cui all'articolo 9 capoverso 2.

²L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

Art. 18

F. Rimedi di diritto

¹Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.

²Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.

³Per quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA.

Capitolo quarto – Finanziamento

Art. 19

A. Finanziamento contributivo

¹L'indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:

- a. sul reddito soggetto all'AVS, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente;
- b. sul reddito soggetto all'AVS, versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
- c. sui salari determinanti ai fini dell'AVS, versati dai datori di lavoro.

²Il contributo per il finanziamento dell'indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell'assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

Art. 20

B. Aliquota contributiva

Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell'alimentazione della riserva di fluttuazione.

Art. 21

C. Fondo di compensazione I. Gestione

¹Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.

²Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.

³La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l'amministrazione dell'indennità e del Fondo di compensazione.

Art. 22

II. Versamento

Le casse di compensazione per gli assegni familiari versano al Fondo di compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.

Art. 23

D. Riserva di fluttuazione

¹La Cassa cantonale provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adequata riserva di fluttuazione.

²Il Consiglio di Stato determina l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

Capitolo quinto - Disposizioni applicabili

Art. 24

A. Applicabilità della LPGA

Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:

- a. alla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA);
- b. agli interessi di mora e agli interessi compensativi (art. 26 LPGA);
- c. alla notificazione nel caso di cambiamenti delle condizioni (art. 31 LPGA):
- d. all'assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA);
- e. al computo e sospensione dei termini (art. 38 LPGA), alla loro osservanza (art. 39 LPGA), proroga (art. 40 LPGA) e restituzione (art. 41 LPGA);
- f. al diritto di audizione (art. 42 LPGA);
- g. all'accertamento dei fatti (art. 43 LPGA);
- h. alla gestione degli atti (art. 46 LPGA) e alla loro consultazione (art. 47 LPGA);
- i. alla revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA).

Art. 25

B. Applicabilità della LAVS

Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:

- a. alla compensazione (art. 20 LAVS);
- b. al trattamento dei dati personali (art. 49a LAVS);
- c. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);
- d. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
- e. alle violazioni delle prescrizioni della presente legge (art. 87-91 LAVS);
- f. all'effetto sospensivo (art. 97 LAVS);
- g. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi.

Capitolo sesto – Disposizione finale ed entrata in vigore

Art. 26

A. Disposizione finale

La presente legge si applica nei casi in cui l'accoglimento del minore a casa avviene successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 27

B. Entrata in vigore

¹Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato stabilisce la data di entrata in vigore.